



**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE PRIMA**

Nella persona del giudice designato, dott.ssa Cristiana Ciavattone, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. R.G. 12781 delle misure cautelari dell'anno 2014, vertente

**TRA**

**MUZZI MASSIMILIANO**, nato a Roma il 14.6.72, in proprio e quale legale rappresentante della società **LUX FINANCE LTD**, difeso dagli avv.ti Mario e Antonino Cappelleri, con domicilio eletto in Roma, via Caio Mario n.13, presso lo studio dei difensori;

RICORRENTE

**E**

**ADUSBEF- ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI BANCARI FINANZIARI POSTALI ASSICURATIVI**, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, via Carlo Farini n.62, difeso dall'avv.to Giuliano Forlani, con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno n.3, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

**Oggetto:** richiesta provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Premesso

Con ricorso depositato il 28.2.2014 il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Roma, accertata la responsabilità dell'Adusbef nella gestione del forum e ritenuta la natura diffamatoria dei testi pubblicati, ordini alla resistente: in via principale, l'oscuramento dell'intero sito web <http://forum.adusbef.it>; in subordine, l'oscuramento della parte del sito corrispondente all'indirizzo <http://forum.adusbef.it/leggi.asp?id=368790> intitolata "Disinvestimento Fondo Pentagram"; in ulteriore subordine, l'oscuramento degli interventi dalla lettera A alla J, nonché di tutti quelli futuri lesivi dell'onore e reputazione del ricorrente; sempre in via principale ed *inaudita altera parte*, l'estrazione di copia dei dati di accesso (LOG) al sito richiamato e del tracciato record (SQL) al fine di identificare gli autori degli scritti diffamatori, disponendone la consegna al ricorrente o comunque il sequestro;

a sostegno della domanda ha dedotto: di essere amministratore della Lux Finance LTD, con sede a Londra, società di consulenza e gestione di patrimoni finanziari, che annovera tra le sue attività quella di gestione del fondo di investimento denominato "Pentagram", rivolto ad investitori professionali, tra cui società di assicurazione, che emettono in favore di persone fisiche polizze assicurative il cui rendimento è connesso al predetto fondo; che sul sito web dell'Adusbef è ospitato un forum di discussione liberamente accessibile da tutti gli utenti sul quale erano state pubblicate in forma anonima (con la sola indicazione di uno pseudonimo) dichiarazioni non veritiere, lesive della dignità e professionalità del ricorrente, in cui si affermava, attraverso l'utilizzo di espressioni fortemente denigratorie, che costui non aveva restituito agli investitori le somme di danaro, fino a rendersi irreperibile; che, non essendo possibile individuare l'identità degli autori dei



singoli interventi, sussiste la responsabilità dell'associazione sui contenuti pubblicati, con conseguente obbligo della loro rimozione, in quanto diffamatori;

si è costituita la resistente che ha eccepito la cessazione della materia del contendere, dal momento che aveva provveduto a rimuovere dal sito le espressioni censurate dal ricorrente; ha evidenziato comunque di non avere alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi inseriti sul forum di discussione "protetto", dei quali risponde esclusivamente l'utente registrato che inserisce il testo ed ha chiesto il rigetto della domanda svolta in via principale, volta ad oscurare l'intero sito web dell'associazione, in quanto formulata in contrasto al diritto di libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito;

non ravvisata la necessità di procedere inaudita altera parte e fissata l'udienza di discussione, il giudice ha riservato la decisione;

osserva

pur essendo incontestato che, alla data dell'udienza di discussione della domanda cautelare, le dichiarazioni riportate nel forum di discussione presente sul sito web della resistente erano già state rimosse, tale circostanza non ha tuttavia determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente all'accertamento della fondatezza delle proprie ragioni, al fine di decidere su quale parte processuale vada posto il carico delle spese di lite, in base al noto principio della "soccombenza virtuale";

ciò posto, le domande relative all'oscuramento del sito web o dell'intero forum di discussione sono infondate, atteso che in concreto si risolverebbero in una forma di censura che, ove venisse accolta, produrrebbe effetti equivalenti al sequestro, consentito dal nostro ordinamento solo negli eccezionali e tassativi casi indicati dal terzo comma dell'art. 21 della Costituzione;

quanto invece alla cancellazione degli interventi ritenuti lesivi dell'onore e della reputazione del ricorrente, in proprio e nella qualità, si osserva in linea generale che il gestore di un forum di discussione presente in un sito web non può essere ritenuto responsabile per i contenuti pubblicati dagli utenti, qualora non sia nelle condizioni di effettuare un controllo preventivo sui testi immessi in rete dai terzi, come nel caso in esame (cfr Tribunale di Bologna, ordinanza dell'11 agosto 2011; Tribunale Firenze, ordinanza 24.4.2010; Tribunale Lucca, sez. civile, sentenza del 20.08.2007);

tuttavia, soprattutto nel caso in cui non sia consentita l'immediata identificazione dell'autore del messaggio (come nel caso in esame), sussiste un onere di intervento del gestore del forum, tenuto a rimuovere il testo del messaggio nel caso in cui contenga dichiarazioni di cui è stata accertata la lesività dell'altrui reputazione;

nel caso in esame, le dichiarazioni censurate, in ogni caso già rimosse dal sito, non travalicano gli ambiti consentiti dal diritto di critica sotto il profilo della contenenza, in quanto le espressioni come "mascalzone, falso, mafiosetto" riferite al Muzzi possono giustificarsi in considerazione del carattere informale del contesto in cui sono inserite, quindi possono essere valutate con minore rigidità; inoltre, tutti i messaggi contengono le ragioni della polemica, che naturalmente



risulta accesa, tenuto conto anche del particolare ambito in cui essa si sviluppa, ossia all'interno di un forum aperto sul sito di un'associazione che si occupa esclusivamente della tutela dei diritti di consumatori e/o utenti dei servizi bancari e finanziari in genere, che denuncia alle autorità competenti i fatti oggetto delle segnalazioni degli utenti;  
il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento;

la particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite;

**P.Q.M.**

1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.

Roma, 6.5.2014

Il Giudice Unico  
dott.ssa *Cristiana Ciavattone*

*M. Forlani*  
*del corso v. d'Alba*  
*8.5.2014*